

n. 7-1/2023 R.G. P.U. (Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti del consumatore)



**TRIBUNALE DI CROTONE**  
**Sezione civile - Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

*Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini*

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO  
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (art. 70 co. 1 C.C.I.)**

**letto** il ricorso congiunto, trattandosi di procedura familiare ex art. 66 co. 1 C.C.I., per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 21.2.2023 - e modificato in data 20.6.2023 - dal sig. **CIMBALO Rino (C.F.: CMBRNI58L26C725I)**, nato a Cirò il 26.7.1958, ivi residente alla c.da Donna Pippa s.n.civ., e dalla sig.ra **CAMPANA Rita (C.F.: CMPRTI62R62C725Z)**, nata a Cirò il 22.10.1962, ivi residente alla c.da Donna Pippa s.n.civ., tramite l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Crotona, in persona dei gestori della crisi dott.ri Emilio Mesoraca e Menotti Paturzo;

**ritenuta** la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono a Cirò (KR), Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

**rilevato** che il piano è stato depositato da soggetti che rivestono la qualifica di *consumatore* - definito dall'art. 2 lett. e) quale "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

**rilevato** che le odierne parti ricorrenti, proprio in quanto consumatori, rientrano nell'elenco dei soggetti cui l'art. 2 lett. c, in comb. disp. con l'art. 65 co. 1, per il fatto di non essere soggetti né assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, apre la strada alle procedure di sovraindebitamento quale quella di specie;

**rilevato** che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - ritenendosi sussistente allo stato il requisito della *meritevolezza* - dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, all'eccessivo indebitamento generato dall'acquisto, dai lavori di ristrutturazione della casa, seguiti poi dagli imprevisti e lunghissimi interventi di restauro e consolidamento dovuti ai danni descritti in precedenza, nonché alle precarie condizioni di salute di entrambi i coniugi;

**rilevato** che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67 co. 2 (*a.* elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; *b.* indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio; *c.* elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; *d.* dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; *e.* indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia) e, altresì, la relazione dell'O.C.C. con il contenuto di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 68 (*a.* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, *b.* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, *c.* la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; *d.* l'indicazione presunta dei costi della procedura; *e.* l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;

**rilevato** che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell'art. 65, che rinvia, a fini definitivi, all'art. 2 lett. *c.* da intendersi in termini di *stato di crisi o di insolvenza*), considerato che i ricorrenti sono titolari, in comunione legale, di beni immobili ubicati in [REDACTED]

[REDACTED] - come da perizia giurata di stima dell'arch. Ciccopiedi del 13.2.2023 (cfr. all. 14 e 22) - mentre il sig. Cimbalo è titolare di autovettura FIAT 500 del valore di €5.000,00; a quanto precede occorre aggiungere un reddito da pensione per il sig. Cimbalo e un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta dalla sig.ra Campana, pari ad un importo netto mensile sui 12 mesi di euro [REDACTED] a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro [REDACTED] (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, con le precisazioni che seguiranno, e con l'espunzione rispetto alla proposta originaria del credito ipotecario della mutuante [REDACTED] su cui v. *infra*), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione poste in essere dall'O.C.C. nei confronti del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione [REDACTED] e dei creditori chirografari [REDACTED]

**ritenuto** che sussiste il requisito di cui all'art. 66, co. 1 e 2 C.C.I. avendo il sovraindebitamento in esame un'origine comune;

**dato atto** che la proposta ed il piano riformulati, che prevedono l'estrapolazione dallo stesso del debito residuo ipotecario nei confronti di [REDACTED] - con conseguente impegno dei debitori di continuare ad assicurare l'integrale pagamento del debito residuo, come previsto dall'originario piano di ammortamento del mutuo - la soddisfazione del 100% dei crediti in prededuzione (O.C.C.) e dei creditori privilegiati (compreso i compensi dell'advisor legale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) e il 20% dei creditori chirografari tramite la messa a disposizione dell'importo di euro [REDACTED] costituente il TFR della sig.ra Campana, all'atto dell'omologa del piano, e successive 18 rate [REDACTED] per una durata complessiva di mesi 19, appaiono ammissibili;

**rilevato** in particolare che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

**visti** gli artt. 65, 67, 68, 69 e 70 co. 1 C.C.I.,

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentati;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura del gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, per mail certificata o, in mancanza, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, **entro trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3 C.C.I.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotona ([www.tribunale.crotone.it](http://www.tribunale.crotone.it)) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it) (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante) previo oscuramento

- dei dati sensibili del ricorrente, mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo;

- dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente;

- delle motivazioni poste alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano e della proposta;

## **DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I., la **sospensione** delle procedure esecutive e il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

## **DISPONE**

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I. l'O.C.C., sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

**Ordina la comunicazione urgente** al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, , a cura della cancelleria.

Crotone, li 28 gennaio 2024

Il Giudice designato  
*Dott. Emmanuele Agostini*